

Class: 14.v, 17/001.sfa, 001.arm, 05/001/001.frli, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23
Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 95

**Ai Produttori interessati
Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti.

Manuale per la gestione della COMUNICAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO e PASSAGGI AZIENDALI anno campagna 2023 e successive.

**Il Dirigente dell'Area Tecnica
ed Autorizzazione
Fabrizio Stranda**
*(sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO	5
1.1 COMUNICAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO PER MORTIS CAUSAE (CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZA ECCEZIONALE) ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2116/2021 E DELL'ARTICOLO 36 DEL D.M. 23/12/2022 N. 660087	5
1.2 COMUNICAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO PER TRASFERIMENTO D'AZIENDA (ART. 3 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2022/1173 E DELL'ARTICOLO 11 COMMA 11 DEL D.M. DEL 23/12/2023 N. 660087)	7
2. ISTRUTTORIA SPECIFICA PREMI ZOOTECNICI – SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO RIGUARDANTE IL SUENTRO NELLA GESTIONE DELLA STALLA	8
A. GESTIONE DEI PREMI ZOOTECNICI IN CASO DI PASSAGGI AZIENDALI	9
B. GESTIONE ECOSHEMA 1 NEI SUBENTRI	12
3. ESITO DELL'ISTRUTTORIA	12
4. CONTROLLI DEL SISTEMA	13

LE PRINCIPALI FONTI REGOLAMENTARI

- *Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016;*
- *Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021;*
- *Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;*
- *Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti articolo 3 lettera h)";*
- *D.G.R. n. 24 – 6754 del 17 aprile 2023 "Reg. (UE) 2021/2115. D.M. 660087/2022. Disposizioni regionali sulla gestione delle superfici a pascolo, ad integrazione delle disposizioni nazionali di applicazione, e sull'autorizzazione in deroga all'Ecoschema 1. Revoca delle D.G.R. n.22-1510 del 03.06.2015, n.23-1189 del 16.03.2015, n.13-3197 del 26.04.2016, n.26-5080 del 22.05.2017, n.16-6765 del 20.04.2018";*
- *DGR n. 44-6043 del 1 dicembre 2017 con oggetto:" Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia di areale".*
- *DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429";*
- *DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42" Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune".*
- *DECRETO MINISTERIALE n. 0525680 "Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente";*
- *AGEA 2023-0031369-Circolare AGEA n. 2023-0031369 eco-schema 1;*
- *Circolare AGEA Prot. Uscita N.0043528 del 08/06/2023 circa modifiche all'eco-schema 1;*
- *Circolare AGEA 2023.67143 del 12.09.23 del fascicolo aziendale;*
- *Circolare AGEA 2023.81268 del 02.11.23 modifica e integrazione pascolamento con oggetto:" Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023";*
- *Istruzioni Operative Arpea n. 64 "Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2023";*
- *Istruzioni Operative Arpea n. 68 proroga al 30 giugno 2023 per la presentazione della domanda unica – Campagna 2023";*
- *Istruzioni Operative Arpea n. 71 integrazione delle Istruzioni Operative Arpea n. 68 inerenti la presentazione della domanda unica – Campagna 2023";*

- *D.D. n. 738 del 11 ottobre 2023 del Settore Foreste che ha stabilito che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R (Regolamento forestale), limitatamente all'anno 2023, sono prolungati di 15 giorni su tutto il territorio regionale.*
- *D.G.R. n. 1167 della Valle D'Aosta del 16/10/2023" Approvazioni delle Deroghe Regionali in attuazione del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 n.660087 e dell'avvio di un percorso istituzionale con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) volto alla definizione e approvazione di uno schedario regionale dei prati permanenti";*
- *Circolare AGEA n. 25772 del 6 aprile 2023 disciplina in merito alla definizione e consolidamento dei layer delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT);*
- *Circolare AGEA n. 29871 del 24 aprile 2023 riguardante le istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unica;*
- *Circolare AGEA n. 31369 del 28 aprile 2023 riguardante l'eco-schema 1;*
- *Circolare AGEA n. 40336 del 26 maggio 2023 circa il sostegno accoppiato e precisazioni concernenti il giovane e il nuovo agricoltore e l'eco-schema 1, livello 2;*
- *Circolare AGEA n. 43528 del 08 giugno 2023 circa modifiche all'eco-schema 1;*
- *Circolare AGEA n. 85930 del 17 novembre 2023 riguardante la procedura per l'iscrizione a Classyfarm per la campagna 2023;*
- *Istruzioni Operative Arpea n. 64 con oggetto: "Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2023";*
- *Istruzioni Operative Arpea n. 68 con oggetto: "proroga al 30 giugno 2023 per la presentazione della domanda unica – Campagna 2023";*
- *Istruzioni Operative Arpea n. 71 con oggetto: "integrazione delle Istruzioni Operative Arpea n. 68 inerenti la presentazione della domanda unica – Campagna 2023";*
- *Istruzioni Operative Arpea n. 72 con oggetto: "Iscrizione a Classyfarm";*
- *Istruzioni Operative n. 73 con oggetto: "Comunicazione di rinuncia zootecnia anno campagna 2023";*
- *Determinazione Dirigenziale n. 323 di Arpea con oggetto: "Verifica calcolo uba/ha/anno di cui all'art 3 del DM 660087 del 23/12/2023";*
- *Istruzioni Operative Arpea n. 77 con oggetto: "Ammissibilità delle superfici dichiarate a pascolo anno campagna 2023";*
- *Istruzioni Operative Arpea n. 78 con oggetto: " Predisposizione Istruttoria integrativa beneficiari richiedenti ECO-SCHEMA 1 LIVELLO 2 attraverso l'applicativo Demetra";*
- *Decreto Ministeriale n. 0185145 che modifica il DM 660087;*
- *Nota Masaf chiarimenti pascolamento e condizionalità del 19/12/2023;*
- *Circolare AGEA prot. 0002664 del 12/01/2024;*
- *Istruzioni Operative Arpea n. 79 con oggetto: "ISTRUTTORIA INTEGRATIVA ECO1 LVL 2 versione del 26/01/2024";*
- *Manuale del fascicolo aziendale, ufficio controlli di Arpea;*
- *Istruzioni Operative n. 81 del 09-02-2024: Gestione dei subentri ECO-SCHEMA 1 livello 2 – campagna 2023 -Domanda di Pagamento Unica –Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e D.M. 0660087 del 23/12/2022.*

1. COMUNICAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO

La comunicazione di cambio beneficiario trasferisce l'intestazione della Domanda Unica da un beneficiario originario (cedente) ad un altro (cessionario). Di conseguenza la comunicazione cambio beneficiario può essere trasmessa ad Arpea a valle di una domanda unica iniziale/di modifica o di revoca già presentate entro le date previste dai Regolamenti Comunitari.

La presentazione delle comunicazione di cambio beneficiario:

- ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2116/2021 e dell'art. 36 del D.M. 23/12/2022 n. 660087 (*"causa di forza maggiore"*)

e

- ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 2022/1173 e dell'articolo 11 comma 11 del D.M. del 23/12/2023 n. 660087 (*"trasferimento di aziende"*)

è possibile attraverso l'utilizzo della procedura disponibile sull'applicativo DEMETRA.

Il soggetto compilatore dell'istanza dovrà inserire dati e informazioni negli appositi quadri laddove le stesse non siano già state recuperate dal sistema. Tale istanza prevede la presentazione della documentazione istruttoria attraverso l'utilizzo apposita funzione di caricamento.

Tutte le DU collegate a dette comunicazioni non vengono "liquidate" fino alla valutazione sull'accoglimento (validazione) o meno (rifiuto) dell'istanza.

1.1 COMUNICAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO PER MORTIS CAUSA (CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI) ART. 3 DEL REG. (UE) N. 2116/2021 E DELL'ART. 36 DEL D.M. 23/12/2022 N. 660087

L'istanza per mortis causa è una richiesta con la quale gli eredi del De cuius richiedono di beneficiare del pagamento dei premi maturati relativi alla domanda del cedente.

La comunicazione su Demetra da compilare è "Comunicazione Cambio Beneficiario - Decesso del titolare - Art. 4 del Reg. UE 2014/640" (Il nome dell'istanza fa ancora riferimento alla normativa precedente la nuova programmazione).

Al fine di accogliere l'istanza occorre accertare sulla base della documentazione trasmessa e delle informazioni compilate che il soggetto (cessionario) subentrante possa vantare una posizione sull'asse ereditario del De Cuius e che altri soggetti eventualmente presenti riconoscano al richiedente la possibilità di diventare titolare della domanda.

Il cessionario deve essere l'erede/eredi e non può essere soggetto estraneo all'asse ereditario.

Tali informazioni possono essere accertate attraverso la verifica dei documenti presenti in allegato.

DOCUMENTI ISTRUTTORI da allegare alla comunicazione:

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare, unitamente alla Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante
1. NEL CASO DI SUCCESSIONE LEGITTIMA	1.1 scrittura notarile indicante la <i>linea ereditaria</i> o, in alternativa una dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente
	1.2 NEL CASO DI COEREDI: delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti
	1.3 IN CASO DI COSTITUZIONE DELLA COMUNIONE EREDITARIA: Dichiarazione sottoscritta da almeno uno dei coeredi che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita, unitamente al documento di identità in corso di validità dell'erede dichiarante
	1.4 NEL CASO DI IRREPERIBILITÀ DI UNO O PIÙ COEREDI: dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi unitamente al documento di identità in corso di validità del dichiarante
2. NEL CASO DI SUCCESSIONE TESTAMENTARIA	2.1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione, unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante
	2.2 Copia del testamento olografo ovvero del testamento pubblico

La **dichiarazione sostitutiva o il certificato di morte** permettono di confermare identità e data del decesso del beneficiario originario (cedente).

La **dichiarazione sostitutiva o la scrittura notarile descrittiva della linea ereditaria** permette di sapere quali soggetti sono chiamati a vantare titolo sull'asse ereditario. Dall'analisi di tali documenti si può incappare in particolari disposizioni del De Cuius relativamente all'azienda agricola.

Il consenso dei coeredi permette di aver certezza che gli altri eredi rinuncino a vantare richieste nei confronti di ARPEA in quanto il pagamento del premio relativo alla domanda sarà erogato a favore del subentrante (cessionario).

La comunione ereditaria. Nel caso di una comunione ereditaria è sufficiente il consenso di anche uno solo degli eredi a che la Comunione ereditaria ex artt. 1100 e ss. del C.C. intestataria della domanda.

1.2 COMUNICAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO PER TRASFERIMENTO D'AZIENDA (ART. 3 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2022/1173 E DELL'ARTICOLO 11 COMMA 11 DEL D.M. DEL 23/12/2023 N. 660087)

L'istanza per trasferimento d'azienda permette il trasferimento della titolarità del pagamento della domanda unica di un beneficiario (cedente) ad altro soggetto (cessionario).

La comunicazione da compilare sull'applicativo Demetra è "*Comunicazione Cambio Beneficiario - Cessione dell'azienda Art. 8 del Reg. UE 2014/809*". Il nome della comunicazione fa riferimento alla normativa non ancora aggiornata con i nuovi regolamenti inerenti la nuova programmazione.

Il trasferimento deve riguardare la totalità dell'azienda per quanto riguarda le superfici.

E' ammessa la cessione del ramo d'azienda nel caso di azienda zootecnia nel caso in cui l'intero ramo d'azienda relativo al codice stalla venga intestato ad un nuovo beneficiario.

DOCUMENTI ISTRUTTORI da allegare alla comunicazione:

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	<i>Copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al cessionario, debitamente registrato.</i>
--	---

L'atto di cessione permette di verificare i soggetti intervenuti nell'atto e il rispetto delle previsioni della norma comunitaria: in particolare la cessione dell'azienda nella sua totalità.

Le fatture di vendita non possono sostituire un atto di cessione aziendale e comunque non possono essere esaustive per quanto riguarda l'effettiva cessione dell'intera unità di produzione.

2. ISTRUTTORIA SPECIFICA PREMI ZOOTECNICI – SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO RIGUARDANTE IL SUENTRO NELLA GESTIONE DELLA STALLA

Tale paragrafo si applica se il passaggio aziendale riguarda i seguenti interventi:

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE
331	CIS(32) - PD 07 - CIS(01) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Latte bovino con requisiti qualitativi
332	CIS(32) - PD 07 - CIS(01) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Latte bovino zone montane
340	CIS(32) - PD 07 - CIS(02) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Latte di bufale
351	CIS(32) - PD 07 – CIS(03) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Vacche nutrici iscritte nei LLGG o nel Registro anagrafico e non da latte (Carne o duplice attitudine)
352	CIS(32) - PD 07 – CIS(03) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Vacche nutrici non iscritte nei LLGG e non da latte (Carne o duplice attitudine)
361	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi (Livello 1)
364	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e certificati IGP o DOP
365	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e aderenti a Sistemi di qualità nazionale o regionale (livello 2)
366	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e aderenti a Sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti
367	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e aderenti, nell'anno di domanda, a OP settore carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 (livello 2)

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE
368	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 12 mesi
371	CIS(32) - PD 07 – CIS(05) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Agnelle da rimonta
372	CIS(32) - PD 07 – CIS(06) - Sostegno accoppiato per animale - Ovini e caprini macellati

Al fine di poter ricongiungere i capi del cedente e del cessionario degli interventi relativi al “Sostegno accoppiato al reddito” occorre dimostrare la continuità aziendale.

La continuità aziendale viene riconosciuta se vi è continuità temporale, accertata tramite i dati inseriti nella Banca Dati Nazionale tra la chiusura della stalla in capo al cedente e l’apertura della stessa in capo al cessionario. Le date di chiusura e apertura devono essere coerenti tra di loro.

A. GESTIONE DEI PREMI ZOOTECNICI IN CASO DI PASSAGGI AZIENDALI

I dettagli illustrati di seguito definiscono le modalità di corresponsione dei premi zootecnici nei casi di passaggio aziendale (successione, conferimento d’azienda, successione anticipata, fusione, cessione di ramo aziendale).

Esistono tre casistiche che di seguito si illustrano.

CASO 1

Nell’ipotesi in cui il soggetto cedente abbia cessato l’attività nel corso della campagna, ma prima della presentazione della DU e che, pertanto, la domanda venga presentata esclusivamente dal cessionario, ARPEA procede a riconoscere a quest’ultimo tutti i capi che rispettano i requisiti di ammissibilità nel periodo 01 gen– 31 dic dell’anno campagna.

Esempio caso 1:

Il sig. Rossi termina l’attività e chiude la stalla il 04/03/2023 e NON presenta domanda unica 2023. (soggetto cedente).

Il sig. Verdi apre la stalla e inizia l’attività il 04/03/2023 e presenta domanda unica 2023. (soggetto cessionario).

Al Sig. Verdi vengono riconosciuti i capi del Sig Rossi, oltre che ai propri dal 01/01/22 al 31/12/22.

CASO 2

Indipendentemente sia o NON sia stata effettuata la comunicazione cambio beneficiario nell'anno precedente all'anno di presentazione della domanda.

Se un beneficiario ha effettuato un cambio beneficiario per cessione totale dell'azienda, o per successione mortis causa, l'anno precedente alla campagna della domanda unica oggetto del pagamento zootecnico, presentando l'istanza su Demetra, permette all'OP Arpea di definire uno scarico dalla BDN che sia completo ed esaustivo. Soprattutto per quanto riguarda i premi legati alla macellazione il ricongiungimento è necessario per assicurare che i capi che sono stati detenuti meno di sei mesi nella stalla del beneficiario possano usufruire anche del periodo precedente, quando erano detenuti dal vecchio proprietario.

Dato che BDN riconosce i capi macellati al beneficiario della DU a condizione che gli stessi siano stati in stalla almeno nei 6 mesi precedenti alla data di uscita dalla stalla, se il cessionario desidera vedersi riconosciuti i capi dal 01/01 dell'anno campagna successivo alla cessione, deve fare la ricongiunzione (caso 2) nell'anno successivo alla cessione altrimenti rischierebbe il mancato percepimento del premio per i capi che non risultassero in stalla almeno nei 6 mesi precedenti all'uscita dalla stalla. Con il caso 2 il cessionario, nell'anno campagna successivo alla cessione, si vedrà riconosciuti tutti i capi dal 01/01.

Esempio caso 2:

Il Sig. Rossi termina l'attività e chiude la stalla il 01/09/2022.

Il Sig. Verdi apre la stalla e inizia l'attività il 01/09/2022.

Al Sig. Verdi presenta domanda unica 2023 richiedendo il premio macellazione.

Affinché al Sig. Verdi (cessionario) che presenta regolarmente la DU 2023 vengano riconosciuti tutti i capi dal 01/01/2023 al 31/12/2023 deve fare istanza di ricongiunzione capi (caso 2) altrimenti si vedrebbe riconosciuto il premio per i soli capi macellati a partire dai sei mesi dall'apertura della stalla e cioè a partire dal 01/03/2023 e no dal 01/01/2023.

Il caso 1 e il caso 2 vengono gestiti sull'applicativo Demetra tramite la presentazione della domanda:

"Riconoscimento capi caso 2 (di cui all.1 istruzioni operative 38)".

Il nome dell'istanza fa riferimento alla vecchia nomenclatura utilizzata nella pregressa programmazione.

CASO 3

caso in cui è stata effettuata comunicazione di cambio beneficiario (successione mortis causa o trasferimento totale dell'azienda di cui al paragrafo 1.COMUNICAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO)

Esempio caso 3:

Il sig. Rossi termina attività e chiude la stalla il 01/09/2023 e ha presentato domanda unica 2023 ed in seguito, la comunicazione di cambio beneficiario in favore del sig. Verdi.

Il sig. Verdi apre la stalla e inizia l'attività il 01/09/2023.

Al sig. Verdi vengono riconosciuti i capi acquisiti, dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

Nel caso in cui non sia stata presentata la comunicazione di cambio beneficiario, Arpea non effettuerà il ricongiungimento dei capi.

L'istanza viene presentata dal beneficiario che prende il premio:

nel caso 1 : è il beneficiario che ha presentato domanda unica, cessionario dei capi.

nel caso 3 : è il nuovo beneficiario subentrante.

La documentazione da allegare per il caso 1, il caso 2 o per il caso 3 vari a seconda dell'intervento richiesto in domanda.

Di seguito la tabella esplicativa la documentazione da allegare a seconda dei casi e dei premi richiesti:

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA
331	CIS(32) - PD 07 - CIS(01) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Latte bovino con requisiti qualitativi	cedolini del latte
332	CIS(32) - PD 07 - CIS(01) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Latte bovino zone montane	cedolini del latte
340	CIS(32) - PD 07 - CIS(02) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Latte di bufale	nessuna
351	CIS(32) - PD 07 - CIS(03) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Vacche nutrici iscritte nei LLGG o nel Registro anagrafico e non da latte (Carne o duplice attitudine)	nessuna
352	CIS(32) - PD 07 - CIS(03) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Vacche nutrici non iscritte nei LLGG e non da latte (Carne o duplice attitudine)	nessuna
361	CIS(32) - PD 07 - CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi (Livello 1)	nessuna
364	CIS(32) - PD 07 - CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e certificati IGP o DOP	nessuna

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA
365	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e aderenti a Sistemi di qualità nazionale o regionale (livello 2)	nessuna
366	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e aderenti a Sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti	adesione al Consorzio di etichettatura
367	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e aderenti, nell'anno di domanda, a OP settore carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 (livello 2)	
368	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 12 mesi	nessuna
371	CIS(32) - PD 07 – CIS(05) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Agnelle da rimonta	nessuna
372	CIS(32) - PD 07 – CIS(06) - Sostegno accoppiato per animale - Ovini e caprini macellati	nessuna

B. GESTIONE ECOSHEMA 1 NEI SUBENTRI

Le ISTRUZIONI OPERATIVE N. 81 aventi oggetto “*Gestione dei subentri ECO-SCHEMA 1 livello 2 – campagna 2023 -Domanda di Pagamento Unica –Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e D.M. 0660087 del 23/12/2022*” norma il subentro aziendale nel caso di trasferimento aziendale.

Non è previsto il premio nel caso di cessione totale dell’azienda dopo la presentazione della domanda da parte del beneficiario (caso 3 del paragrafo precedente).

3. ESITO DELL’ISTRUTTORIA

A conclusione dell’analisi della documentazione trasmessa e delle informazioni compilate l’istruttore potrà procedere alla validazione, al respingimento, o alla richiesta di documentazione integrativa/ sostituzione documentazione.

	Comunicazione Cambio Beneficiario - Decesso del titolare - Art. 4 del Reg. UE 2014/640	20800548461- BD-01		Trasmesso	Trasmesso
---	---	-----------------------	--	-----------	-----------

VALIDA COMUNICAZIONE ✕

Seleziona stato

Validata da OPR

Respinta da OPR

Richiesta documentazione integrativa

Note

Nel caso in cui sia necessario richiedere al CAA della documentazione integrativa/sostitutiva occorrerà prendere contatti con esso tramite email.

L'istanza rimane sospesa fintanto che il CAA non abbia provveduto alla correzione/integrazioni richieste.

4. CONTROLLI DEL SISTEMA

La compilazione dei campi obbligatori e il caricamento degli allegati obbligatori sono verificati dal sistema tramite controlli che in caso di esito negativo restituiscono le seguenti anomalie:

Anomalia COM 1 (Data del decesso successiva alla data di presentazione della domanda unica iniziale)

Anomalia COM 2 (Presenza documenti obbligatori)

Anomalia COM 4 (Presenza stalla destinazione cambio beneficiario)

Anomalia COM 5 (Presenza cedolini latte cambio beneficiario)

Anomalia COM 6 (Presenza indicazione dei dati del consorzio per premio macellazione etichettatura su cambio beneficiario per cessionario)

Anomalia COM 7 (Presenza indicazione del conto corrente del cessionario).